



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**

**NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2021/2023**

## ALLEGATO N. 2 BILANCIO PREVISIONE 2021/2023

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

.Si ricorda in particolare il decreto del 07/08/2020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di

valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## IL PAREGGIO DI BILANCIO

### Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€ 10.534.655,31	€ 20.175.878,76	€ 15.409.419,53
Esercizio 2022	€ 6.967.710,60		
Esercizio 2023	€ 6.152.948,01		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783.). Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, del Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. L'attesa proroga dei precedenti prelievi non è avvenuta, pertanto i nuovi canoni sono applicati a decorrere dal 2021. Per il triennio 2021-2023 si è ritenuto, in merito all'IMU, di confermare le medesime tariffe dell'anno 2020. Per la TARI si è provveduto ad approvare il PEF 2021 e relative tariffe. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento delle spese al minimo indispensabile, garantendo gli interventi di natura ordinaria e di manutenzione straordinaria degli immobili comunali;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sono state previste le seguenti politiche: Sono state attivate le procedure per la sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio, garantendo la sostituzione delle figure che cessano nel corso del triennio.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti



dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Si richiama inoltre la facoltà, confermata dall'art. 1 comma 786 della Legge n. 178/2020 anche per il 2021, così come per il 2020, di destinare tale tipologia di entrata, anche integralmente, al finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19. Il Comune di Santa Giusta utilizza tale tipologia di proventi unicamente per il finanziamento degli investimenti.

5) politica di indebitamento: il Comune di Santa Giusta ritiene di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

### **Equilibrio complessivo (tabella 1):**



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio			6.887.524,82		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		117.923,06	1.703,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.472.975,13 0,00	4.167.262,33 0,00	4.129.698,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.470.332,39 1.703,00 153.593,48	4.065.814,43 0,00 152.452,69	4.081.965,84 0,00 151.952,74
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		86.065,80 0,00	90.390,90 0,00	36.973,02 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>34.500,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>10.760,00</b>

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13500,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		48000,00	12760,00	10760,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
			<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Equilibrio di parte capitale (tabella 3):**

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	16500,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	303.628,58		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.436.430,31	1.647.580,70	872.084,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	-	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	-	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	-	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	-	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	-	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	48000,00	12.760,00	10760,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.803.558,89	1.660.340,70	882.844,58 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1000,00	-	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	-	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>					
			0	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>					
<b>Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità</b>	(-)		13500		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			-13500	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021/2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.640.356,51	1.687.137,94	1.665.600,41	1.594.041,44	1.594.041,44	1.594.041,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.090.235,89	2.513.157,92	3.383.989,67	2.481.133,69	2.206.820,89	2.173.257,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	285.515,61	403.926,00	374.575,00	397.800,00	366.400,00	362.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.421.929,23	2.974.621,61	3.423.065,35	3.436.430,31	1.647.580,70	872.084,58
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	1.004.027,00	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	482.015,48	1.161.164,57	1.161.164,57	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	1.358.649,65	1.795.931,31	809.962,14	30.000,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato	1.153.718,22	1.638.241,12	2.685.949,58	421.551,64	1.703,00	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.432.420,59</b>	<b>12.174.180,47</b>	<b>14.508.333,72</b>	<b>8.360.957,08</b>	<b>5.816.546,03</b>	<b>5.001.783,44</b>
	-	-	-	-	-	-

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3		5	6
IMU	305.656,03	341.707,59	438.103,84	440.541,44	440.541,44	440.541,44
IMU partite arretrate	-		86.000,00	-	-	-
ICI partite arretrate	102.012,00	81.333,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	18.001,45	20.800,00	20.700,00	-	-	-
Addizionale IRPEF						
TASI partite arretrate			6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre imposte	82.080,38	98.158,35				
TARI	512.381,00	523.100,00	490.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
TARI partite arretrate	1.998,00	3.039,00	3.000,00			
TOSAP						
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni						
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	618.227,65	619.000,00	-	629.000,00	629.000,00	629.000,00
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.640.356,51</b>	<b>1.687.137,94</b>	<b>1.043.803,84</b>	<b>1.594.041,44</b>	<b>1.594.041,44</b>	<b>1.594.041,44</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).



Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 28/02/2021, con effetti quindi anche sull'esercizio 2021.

## **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752); dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (comma 741 lettera e) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Finale Ligure, classificato totalmente montano ai sensi della circolare 9/1993, sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753)

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che

saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l'esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione.

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI. Anche in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito.

Nel corso del 2020 il Comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n.24 del 15/07/2020.

Le aliquote previste per il 2021, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2021, al netto del taglio operato per alimentare del F.S.C. 2021 (risultante dall'anno 2019 e confermata dalla L. 145/2018) pari ad € 95.036,66, comportano un gettito come di seguito indicato:

2021	2022	2023
440.541,44	440.541,44	440.541,44

## **ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30

giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

### RECUPERO EVASIONE ICI /IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento IMU sono stimati in

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 24.614,58	€ 24.614,58	€ 24.614,58

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

### RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2021, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione. Sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2016 e successivi), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali per accertare gli evasori totali e parziali. I proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 49,95	€ 49,95	€ 49,95

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Santa Giusta, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI confermando quelle in vigore nel 2019: ha provveduto con deliberazione di C.C. n. 56 del 30/12/2020 ad approvare il PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019.

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), sempre l'art. 57bis citato, ha previsto la possibilità di usufruire delle citate deroghe fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Per l'anno 2021 pertanto le tariffe sono state definite considerando tale possibilità.

Per l'anno 2021 Arera è infine intervenuta con la deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 per definire alcuni elementi necessari per calcolare il PEF 2021, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2020 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Il piano economico finanziario TARI 2021 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 12/03/2021 e relative tariffe per l'anno 2021 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 8 del 12/03/2021.

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	TARI	€ 490.00,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 112.168,84	€ 112.168,84	€ 112.168,84

### RECUPERO EVASIONE TARI

L'attività di accertamento per il recupero della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2016), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti;

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 1.561,00	€ 1.561,00	€ 1.561,00

Poichè i proventi derivanti dalla TARI, come accennato nel paragrafo di competenza di tale tributo, è destinato alla copertura totale dei costi del piano economico finanziario, ne deriva che tutto ciò che si recupera con l'attività di accertamento e controllo non può finanziare spese ordinarie, ma va vincolato per legge alla restituzione ai contribuenti che, a causa dell'evasione, non ne avevano beneficiato, mediante copertura dei costi del piano dell'anno successivo.

### IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

### TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 629.000,00(al netto della riduzione fondo di mobilita ex ages -art. 7, c. 31 sexies, D.L 78/2013 in corso di quantificazione), deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU.

Pertanto, lo sforzo richiesto al Comune di Santa Giusta, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è dato dalla somma tra quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e quanto lo Stato trattiene

dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali di circa 215 milioni per il 2021 (per gli anni successivi gli incrementi sono anche maggiori). Una volta che saranno resi noti gli importi in questione, si procederà con apposita variazione di bilancio, a destinare tali quote dell'FSC agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022).

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2021.

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2020 definitivo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>€ 622.682,82</b>	<b>€ 629.000,00</b>	<b>€ 629.000,00</b>	<b>€ 629.000,00</b>

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.090.235,89	2.502.657,92	3.383.989,67	2.481.133,69	2.206.820,89	2.173.257,42
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	10.500,00	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.090.235,89</b>	<b>2.513.157,92</b>	<b>3.383.989,67</b>	<b>2.481.133,69</b>	<b>2.206.820,89</b>	<b>2.173.257,42</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

La legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l'emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio.

Un cenno specifico va fatto in ordine all'integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (cosiddetto "fondone") per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite: le risorse verranno attribuite in acconto entro il 28 febbraio 2021 e a saldo entro il 30 giugno 2021: tali somme, unitamente a quelle già trasferite nel corso del 2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie, ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria: è prevista apposita certificazione per la rendicontazione sull'utilizzo di tali somme che, qualora in eccesso rispetto alle finalità previste, andranno restituite allo Stato.

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Tipologia trasferimento	2021	2022	2023
Contributo sviluppo investimenti	€ 59.366,12	€ 57.204,38	€ 57.204,38
Contributo erario compensativo delle agevolazioni per riapertura o ampliamento esercizi commerciali DL 34/2019;	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Trasferimento per finanziamento gettito IRPEF 5 per mille;	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00

Trasferimento a copertura oneri per accertamenti medico sanitari del personale in malattia;	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Contributo compensativo per IMU immobili comunali (art. 1, c. da 21 a 24 della L 208/2015, c.d imbullonati) ;	€ 3.890,39	€ 3.890,39	€ 3.890,39
Trasferimento compensativo minor gettito IMU immobili destinati alla vendita;	€ 4.524,11	€ 4.524,11	€ 4.524,11
Trasferimento TARSU scuole;	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Contributi per fornitura libri di testo scuole medie;	€ 10.124,70	€ 10.124,70	€ 10.124,70
Fondo per innovazione tecnologica e digitalizzazione art 239 DL 34/2020	€ 780,00	€3.120,00	0,00

#### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

La previsione di entrata relativamente ai trasferimenti correnti dalla RAS è elaborata sulla base delle previsioni di entrata assestate del 2020 e delle comunicazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna in relazione al finanziamento di nuovi interventi. La voce di maggior rilievo è il trasferimento a valere sul Fondo Unico per la quale si è ritenuto iscrivere la previsione assestate 2020, in attesa di assegnazione definitiva da parte della RAS:

capitolo	2021	2022	2023
<b>2026 art 1 corrente</b>	€ 1.285.899,24	€ 1.266.099,24	€ 1.260.149,24
<b>4047art 1 investimenti</b>	€ 73.500,00	€ 93.300,00	€ 99.250,00
<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.359.399,24</b>	<b>€ 1.359.399,24</b>	<b>€ 1.359.399,24</b>

#### Destinazione parte corrente:

2026 art 1	2021	2022	2023
servizi sociali	€ 309.831,40	€ 245.931,40	€ 245.931,40
ammortamento nuovo mutuo C.sportivo	€ 18.623,69	€ 19.506,45	€ 20.431,06
spese funzionamento	€ 957.444,15	€ 1.000.661,39	€ 993.786,78
<b>totale 2026 art 1</b>	<b>€ 1.285.899,24</b>	<b>€ 1.266.099,24</b>	<b>€ 1.260.149,24</b>

Le altre previsioni di entrata relative ai trasferimenti regionali, effettuate sulla base delle previsioni assestate 2020 e delle comunicazioni ricevute dall'ente erogante, sono relative a finanziamenti a destinazione vincolata, tra i quali rivestono particolare importanza i seguenti contributi:

Per interventi specifici di natura socio assistenziali (nefropatici, neoplasie, povertà estreme, etc...). I più rilevanti sono i seguenti:

- entrata 2013/1 Contributo RAS progetto "Ritornare a casa" € 140.000,00;



- entrata 2051/2 Trasferimento RAS L 162/98 Piani personalizzati di sostegno persone con handicap grave € 325.000,00;
- entrata 2112/1 Trasferimento RAS LR 12/2020 per misure urgenti finalizzate a contrastare l'emergenza COVID19 € 100.441,61;

Per servizi socio assistenziali (quota stato L.R. 25/93): € 18.093,60. Per il trasferimento LR 25/93 (quota Statale) per funzionamento dell'Ente è stato previsto € 18.000,00.

Da altri enti pubblici appare degna di nota la seguente entrata a destinazione vincolata:

- entrata 2100/1 Trasferimento del Comune di Capannori Progetto ITINERA ROMANICA+ € 109.946,98

### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

- € 10.000,00 per indagini statistiche ISTAT;

### Titolo 3° - Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.702,35	126.953,61	145.270,00	172.800,00	168.300,00	167.800,00	118,950919
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.930,70	3.216,00	21.500,00	10.500,00	8.500,00	5.000,00	48,8372093
Interessi attivi	404,09	871,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Altre entrate da redditi da capitale							#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	160.478,47	106.096,41	205.305,00	212.000,00	187.100,00	187.100,00	103,2610019
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>285.515,61</b>	<b>237.137,74</b>	<b>374.575,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>362.400,00</b>	106,2003604

### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio mensa: previsione € 30.000,00

Rimborso dallo Stato per mensa scolastica: previsione € 4.000,00

Proventi derivanti dalla vendita di energia impianto fotovoltaico € 3.800,00

### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi derivanti da indennità occupazione suolo: € 250,00

Servizio concessione uso locali comunali: previsione € 2.000,00

Servizio concessione loculi cimiteriali: previsione € 12.000,00

Canone concessione asilo nido € 6.000,00

Fitti reali terreni gravati uso civico: previsione € 23.000,00

Fitti reali particelle comunali: previsione € 4.500,00;  
Fitti lotti agricoli: previsione € 450,00

### **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 29 del 15.03.2021.

I Proventi sono così suddivisi:

€ 20.700,00 CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE, ESPOSIZIONE O AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA COMMA 816 L 160/2019;

€ 42.500,00 CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ART 1 C.837 L 160/2019 .

### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 500,00 per le annualità 2021-2023, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 19 del 24/02/2021).

**Le somme sono le seguenti:**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Entrata	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa (50%)	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Introiti e rimborsi diversi € 25.000,00.
- Rimborso Unione di Comuni per personale in convenzione: € 30.100,00;

- Rimborso dal Comune di UlaTirso per segreteria convenzionata: € 40.300,00 (prevista per 24 ore solo sino a Maggio 2021, in quanto il segretario cesserà servizio per raggiunto limite di età contributiva. Si è però stimato nuovo introito per segreteria convenzionata da luglio a dicembre con riduzione da 24 a 18 ore settimanali).

#### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

##### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 1.871.122,55 per l'anno 2021, € 942.069,93 per l'anno 2022 ed € 0,00 per l'anno 2023.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata, ad eccezione dei proventi derivanti dal Fondo Unico Regionale (ex LR 25/93) per i quali l'Ente ha piena discrezionalità di utilizzo.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- Contributo RAS per interventi di tipo ambientale ai sensi dell'art 3 L 549/95 € 339.750,00 nel 2021;
- Trasferimento RAS per riqualificazione messa in sicurezza impianti tecnologici e adeguamento igienico sanitarie fabbricati 71.372,55 del 2020 ed € 250.000,00 nel 2021 ;
- Trasferimento RAS per miglioramento circolazione stradale e completamento pedonale Via Garibaldi € 370.000,00 nel 2021, € 100.000,00 nel 2022;
- Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria di alcune strade località Cuccuru Fenugu € 200.000,00 nel 2021;
- Trasferimento RAS per lavori di ampliamento centro servizi PIP € 420.000,00 nel 2021 ed € 280.000,00 nel 2022;
- Trasferimento RAS accordo di programma quadro per la sala necropoli fenicia Santa Severa e museo di € 370.000,00 nel 2021;
- Trasferimento RAS misura 6.5,1 tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta € 100.000,00 nel 2021 ed € 312.069,93 nel 2022;

##### **ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

- Trasferimenti di capitale da privati per rimozione vincoli di divieto locazione e alienazione € 2.000,00 nel 2021;
- Trasferimento RAS per interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 € 11.901,85 nel 2021;
- Trasferimento RAS per interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 € 9.287,83 nel 2021;
- Trasferimento RAS valorizzazione beni patrimoniali disp, offerta turistica, archeologia, eccellenze alimentari € 800.000,00 nel 2021, € 534.710,77 nel 2022 ed € 715.334,58 nel 2023;
- Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi € 500,00 nel 2021/2023;
- Il Fondo Unico Regionale per investimenti:

<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
€ 73.500,00	€ 93.300,00	€ 99.250,00

## ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2021/2023 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da alienare come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2021:

2021	2022	2023
€ 577.610,00	€ 0,00	0,00

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari ad € 57.761,00, è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Santa Giusta non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

La parte residua dei proventi da alienazioni indicate nel piano, pari ad 519.849,00 è destinata al finanziamento di infrastrutture stradali.

Sono state inoltre previste altre entrate da alienazioni. Trattasi di:

- terreni (zona Is Concias e zona Is Melonis) già ceduti a privati in anni passati, ma per i quali occorre regolarizzare il passaggio di proprietà con stipula di contratto per un totale di € 2.508,08 nel 2021;
- proventi derivanti dalla alienazione di aree cimiteriali destinati per legge alla manutenzione straordinaria e/o realizzazione di loculi cimiteriali. Pertanto la previsione stimata di € 8.000,00 sul 2021 ed € 7.000,00 nel biennio, trova la contropartita in spesa.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

## ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati:

- gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 80.000,00 per il 2021 e 70.000,00 nel 2022 ed € 50.000,00 per il 2023.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Come per l'anno 2020, i proventi dei permessi di costruire possono essere destinati, anche integralmente, per finanziare spese connesse all'emergenza Covid-19 (art. 1 comma 786 Legge di bilancio 2021).

Il Comune di santa Giusta ha sempre destinato i proventi interamente agli investimenti.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

Capitolo	Intervento	2021	2022	2023
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	8.000,00	7.000,00	5.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00	5.000,00	4.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	8.000,00	5.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	10.000,00	10.000,00	5.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	10.000,00	5.000,00	3.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	15.000,00	15.000,00	10.000,00
20810163/1	Opere stradali	10.000,00	10.000,00	8.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	12.000,00	10.000,00	10.000,00

## **Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

In merito al titolo 5° non risultano previsioni di entrata

## **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2021- 2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

## **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Santa Giusta non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Si segnala che, ad opera del comma 908 della legge di bilancio 2019, sarà possibile affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto

dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 04/01/2021 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

### **Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta

non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FPV – parte corrente	€ 117.923,06	€ 1.703,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 303.628,58	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€421.551,64</b>	<b>€ 1.703,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123 del D.L. 34/2020, sono stati abrogati gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 190/2014 riportati di seguito:

- aliquota ordinaria IVA al 25,00%.

- aliquota ridotta IVA al 12%

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM entro il 31/05/2022).

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.



SPESE	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2018	REDICONTO 2019	PREVISIONE DEFINITIVA 2020	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>Disavanzo di amministrazione</b>					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.281.206,20	3.423.716,15  177.000,74	5.303.792,87	5.111.711,08	4.470.332,39	4.065.814,43	4.081.965,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	930.467,83	768.716,86  2.508.948,84	7.006.944,26	7.985.739,98	30.803.558,89	1.660.340,70	882.844,58
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				1.000,00	1.000,00		
<b>Totale spese finali</b>	<b>4.211.674,03</b>	<b>6.878.382,59</b>	<b>12.310.737,13</b>	<b>13.098.451,06</b>	<b>35.274.891,28</b>	<b>5.726.155,13</b>	<b>4.964.810,42</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	101.740,00	78.030,93	32.405,02	86.065,80	86.065,80	90.390,90	36.973,02
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.004.027,00	1.017.533,66	1.017.533,66	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	482.015,48	469.192,30	1.161.164,57	1.201.269,01	1.156.164,57	1.151.164,57	1.151.164,57
<b>Totale titoli</b>	<b>4.795.429,51</b>	<b>7.425.605,82</b>	<b>14.508.333,72</b>	<b>15.403.319,53</b>	<b>37.534.655,31</b>	<b>6.967.710,60</b>	<b>6.152.948,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.795.429,51</b>	<b>7.425.605,82</b>	<b>14.508.333,72</b>	<b>15.403.319,53</b>	<b>37.534.655,31</b>	<b>6.967.710,60</b>	<b>6.152.948,01</b>

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dalle varie responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

## **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 11.03.2021, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+2,03% nel 2020;

+4,07% nel 2021 (così aumentato dall'art. 1 comma 959 della legge di bilancio 2021, in sostituzione del 3,71%).

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali, che riassorbiranno a regime l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo una tantum di cui sopra.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), si segnala che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori stipendiali ed è stato applicato avanzo presunto accantonato per l'importo di € 13.500,00 derivante dai fondi del bilancio 2020, al fine di procedere alla liquidazione degli arretrati contrattuali.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2021-2023 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019,

nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;
- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 146 del 21/11/2019 e successiva rettifica n. 164 del 16/12/2019, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

La spesa del personale rispetta i limiti di cui all'art 1 comma 557 della L 296/2006 e quelli del lavoro flessibile di cui alla norma vigente (come da prospetti dimostrativi allegati al bilancio).

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+1,65% nel 2020;

+1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e ai professionisti;  
il Comune di Santa Giusta applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997).

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente:

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

### **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -**

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2021 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 3 c. 2 del D.L. 183/2020 (Milleproroghe 2021).

Si rilevano le spese per le elezioni nazionali ed europee: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

All'interno di tale macrogreggrato sono stanziare le somme destinate alla foraaione del personale che obbligatoriamente deve rispettare un valore non inferiore all'1% del monte salari 2018, pertanto pari ad 8.925,33. Il Comunedì Santa Giusta ha rispettato tale disposizione.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 901.320,00;
- trasferimenti all'Unione di Comuni dei Fenici relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per € 466.000,00, inferiore rispetto al 2019 in cui la previsione assestata si chiude con € 492.000,00;

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi si riferisce prevalentemente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi (cassa depositi e prestiti e istituto per il credito sportivo), come di seguito indicato:

2021	2022	2023
16.760,20	12.435,10	8.648,60

Sono previsti inoltre interessi passivi su depositi bancari e postali pari ad € 1.000,00 sul triennio, € 4.370,00 per l'eventuale attivazione dell'anticipazione di tesoreria 2021 ed infine € 200,00 sul triennio per eventuali oneri su canoni demaniali. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento. Infatti ogni anno la quota sta decrescendo.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva -: il fondo di riserva è iscritto per € 20.526,09 nel 2021, per € 17.445,15 nel 2022 e per € 60.079,47 nel 2023 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.705,50 nel 2021, € 6.098,72 nel 2022 ed € 6.122,95 nel 2023.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo

stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 20.000,00.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria. In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di singolo capitolo, al fine di renderlo quanto più attendibile possibile;

- Con riferimento alle entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2021-2023 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE MANCATO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
3011/1	Proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%
3203/1	Canone patrimoniale concessione, esposizione o autorizzazione pubblicitaria comma 816 Legge160/2019	Entrata di nuova istituzione. Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 92,76%, pertanto, superfluo accantonare somme.
3204/1	Canone di concessione per occupazione aree e spazi del demanio o del patrimonio disponibile art 1 comma 837 Legge 160/2019	Entrata di nuova istituzione. Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 92,76%, pertanto, superfluo accantonare somme di scarsa rilevanza
3012/1	Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali priv)a carico ist. sociali priv)	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi è pari a zero.
4035/1	Oneri di urbanizzazione	Il servizio viene fornito solo a seguito del pagamento anticipato del corrispondente diritto: pertanto, non esiste rischio di mancata riscossione
3010/1	Sanzioni ai sensi dell'art 38 comma 2bis e dell'art 46 del d.lgs 163/06	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la

metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità poteva essere inoltre calcolato, con riferimento all'esercizio 2021, ai sensi del comma 79 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ovvero al 90% dello stanziamento teorico, in quanto l'ente ha potuto verificare il rispetto delle seguenti condizioni previste dalla citata normativa:

Prima condizione:

- debito commerciale residuo al 31/12/2020, come definito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, è non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020: infatti:

debito commerciale residuo al 31/12/2020	€ 1.507,22
totale delle fatture ricevute nel 2020	€ 1.555.834,24;
Limite 5% fatture anno	€ 77.791,71

Seconda condizione:

- il debito l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002: tale indicatore è pari a - 13.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 ( legge di bilancio 2020, art. 1 comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. L'Ente non si avvale di tale facoltà.

Si segnala inoltre che l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: da ciò discende che i dati relativi al 2019



intervengono due volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento un'annualità peculiare dal punto di vista delle riscossioni.

Il Comune ha adottato tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\text{incassi di competenza es. } (X) + \text{incassi esercizio } (X+1) \text{ in c/residui } (X)$$

---


$$\text{accertamenti esercizio } (X)$$

Poiché l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dal succitato art 107 bis del D.L. n. 18/2020, pur avendo rispettato le condizioni previste per l'abbattimento della percentuale al 90%, la reponsabile del Servizio Finanziario ha ritenuto in via prudenziale di accantonare comunque il 100%.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Descrizione e capitolo	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Totale accertato 2015/2019	Totale incassato 2015/2019	%	Importo fondo 2021	Importo fondo 2022	Importo fondo 2023
1002/3 Recupero evasione tributaria ICI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 420.900,79	€ 75.55,51	82,04	€ 24.614,59	€ 24.614,59	€ 24.614,59
1006/1 Imposta comunale sulla pubblicità (parte fissa)				€ 86.459,24	€ 80.202,34	7,23			
1025/2 Recupero evasione tributaria TAR SU	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 12.325,00	€ 5.911,90	52,03	€ 1.561,00	€ 1.561,00	€ 1.561,00
1009/1 Recupero evasione TASI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 47.627,00	€ 46.041,00	3,33	€ 49,95	€ 49,95	€ 49,95
1028/1 TARI	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 2.577.014,53	€ 1.987.094,85	22,89	€ 112.168,81	€ 112.168,81	€ 112.168,81
3009/1 Proventi derivanti da sanzione stradale codice	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 690,07	€ 690,07	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3009/2 Proventi derivanti da sanzione stradale (A carico famiglie)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 7.629,16	€ 7.629,16	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3010/1 Proventi derivanti da sanzione stradale (A carico	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,87	€ 5.000,87	49,99	€ 1.499,87	€ 999,91	€ 499,96

imprese)									
3010/2 Sanzioni ai sensi dell'art 38 comma 2 bis e dell'art 46 del D.LGS 163/06	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.157,27	€ 1.157,27	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3012/1 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali priv)a carico ist. sociali priv)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3011/1 proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 274,60	€ 12,60	95,41	€ 238,53	€ 238,53	€ 238,53
3013/1 Proventi da mense scolastiche	€ 30.000,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 72.357,98	€ 11.403,08	14,24	€ 4.272,17	€ 3.631,35	€ 3.631,35
3027/1 Canone concessione asilo nido	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.850,00	€ 990,00	74,28	€ 4.457,14	€ 4.457,14	€ 4.457,14
3056/1 Proventi da utilizzo immobili comunali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 14.555,00	€ 12.755,00	12,36	€ 247,34	€ 247,34	€ 247,34
3062/2 Fitti terreni gravati da uso civico	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 111.483,00	€ 90.678,45	18,66	€ 4.292,18	€ 4.292,18	€ 4.292,18
3062/3 Fitti particelle comunali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 18.475,00	€ 17.907,99	3,06	€ 138,11	€ 138,11	€ 138,11
3062/4 Lotti agricoli	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 2.021,00	€ 1.779,53	11,94	€ 53,77	€ 53,77	€ 53,77
3201/1 COSAP				€ 235.618,45	€ 234.618,45	0,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3203/1 Canone patrimoniale concessione autorizz. pubblicitaria	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3204/1 Canone concessione occupazione suolo pubblico	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3201/2 Recupero evasione COSAP				€ 103,29	€ 63,29	38,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>							<b>€ 153.593,48</b>	<b>€ 152.452,69</b>	<b>€ 151.952,74</b>

### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dai vari servizi, nel bilancio di previsione non è stato stanziato alcun importo.

#### **Accantonamento del fondo rischi:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi, in quanto i dubbi sulla liquidazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali non sono stati ancora chiariti dagli organi competenti. Continuano a sussistere, infatti, in merito al fatto se i contributi previdenziali e l'IRAP debbano essere a carico dell'Ente o del segretario beneficiario dei diritti liquidati.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2021	€ 1.700,00
2022	€ 0,00
2023	€ 0,00

#### **Accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali in base a quanto disposto dall'ultimo CCNL.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2021	€ 34.000,00
2022	€ 34.000,00
2023	€ 34.000,00

#### **Accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per indennità di fine mandato del sindaco.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2020	€ 1.960,00
2021	€ 1.960,00
2022	€ 1.960,00

#### **Fondo garanzia debiti commerciali**

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre, si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Atteso che le informazioni presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali non risultano allineate ai dati presenti nel software di contabilità dell'Ente e che si è provveduto ad inserire il dato sullo stock del debito al 31.12.2020;

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/2020	€ 1.507,22
Debito commerciale residuo al 31/12/2019	€ 902,00
Totale fatture ricevute esercizio precedente 2020	€ 1.555.834,24;
Limite 5% fatture anno	€ 77.791,71
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 13

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Santa Giusta non sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24/02/2021, in quanto:

- l'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020, poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta. Tuttavia, l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2020 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 13.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.997.861,65	1.354.717,10	1.391.700,00
Contributi agli investimenti	21.043,57	8.000,00	8.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	64.484,64	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.083.389,86</b>	<b>1.362.717,10</b>	<b>1.399.700,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto verranno verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

La norma in questione non è applicabile a decorrere dall'esercizio 2019 agli enti che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 905).

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha inoltre previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

## INVESTIMENTI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Si tratta, nel caso di specie, di entrate correnti che per legge possono essere destinate anche al finanziamento di investimento

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per l'esercizio in corso di gestione:

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2021</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
48.000,00	TRASF. DAL COMUNE DI CAPANNORI PER PROGETTO ITINERA ROMANICA +	2100/1
404.127,23	TRASF.RAS PROG. GRITACCESS INTERREG ITALIAFRANCIA MARITTIMO 2014/2020	2121/1

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2022</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
2.000,00	TRASF. DAL COMUNE DI CAPANNORI PER PROGETTO ITINERA ROMANICA +	2100/1
10.760,00	Trasf RAS servizio istruzione alunni disabilità LR1-2009 art 3 Comma 8	2227/1

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2023</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
10.760,00	Trasf RAS servizio istruzione alunni disabilità LR1-2009 art 3 Comma 8	2227/1

Inoltre possono esserci investimenti la cui copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente (non a specifica destinazione per legge) previsto per ciascun

esercizio e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come recentemente modificato dal D.M. 01/08/2019. In merito a questo tipologia di investimenti, si dà atto del fatto che non vi sono interventi nel triennio 2021/2023 finanziati da entrate correnti ordinarie.

## QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021/2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati			
FPV	303.628,58		-
Avanzo di amministrazione	16.500,00		
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati	-		
Contributi in conto capitale	1.871.122,55	942.069,93	
Alienazioni patrimoniali	588.118,08	7.000,00	7.000,00
Contributi per permessi di costruire	80.000,00	70.000,00	50.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	897.189,68	628.510,77	815.084,58
entrate di parte corrente	48.000,00	12.760,00	10.760,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.804.558,89</b>	<b>1.660.340,70</b>	<b>882.844,58</b>

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto, riguardante il risultato di amministrazione, è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2021	€ 1.871.122,55
2022	€ 942.069,93
2023	€ 0,00

Nel bilancio di previsione finanziario la voce degli investimenti finanziata da contributi è complessivamente stanziata come segue:



<b>Descrizione contributo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Contributo RAS per interventi di tipo ambientale ai sensi dell'art 3 della Legge 549/95	€ 339.750,00	
Trasferimento RAS per riqualificazione e messa in sicurezza impianti tecnologici	€ 71.372,55	€ 250.000,00
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 370.000,00	
Trasf RAS per miglioramento circolazione stradale e completamento pedonale Via Garibaldi	€ 370.000,00	€ 100.000,00
Trasf RAS misura 6.5,1 tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta	€ 100.000,00	€ 312.069,93
Trasf RAS per lavori di ampliamento centro servizi PIP	€ 420.000,00	€ 280.000,00
Trasf RAS per manutenzione circolazione stradale e completamento pedonale Via Garibaldi	€ 200.000,00	

#### **ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

<b>Descrizione contributo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Trasf RAS per interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1	€ 9.287,83		
Trasf.RAS valorizzazione beni patrim. disp, offerta turistica, archeologica, eccellenze alimentari	€ 800.000,00	€ 534.710,77	€ 715.334,58
Trasf RAS per interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1	€ 11.901,85		
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 280.000,00		
Trasferimenti di capitale da privati per rimozione vincoli di divieto locazione e alienazione	€ 2.000,00		
Fondo Unico Regionale	€ 73.5000	€ 93.300,00	99.250,00
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

La destinazione del fondo unico regionale per investimenti è suddivisa nel modo seguente:

investimenti	2021	reimp 2021 coperta da FPV	2022	2023	
20120502/1	2.000,00		4.000,00	4.000,00	acquisto arredi e attrezz. uffici comunali (segreteria)
20180605/1	5.000,00		8.000,00	8.000,00	Prestazioni professionali
20120510/1	2.000,00		4.000,00	4.000,00	Acquisto attrezzature hardware segreteria
20810164 /1	2.000,00		1.000,00	1.500,00	manut.straord impianto semaforico
20310506/1	500,00		500,00	500,00	Acquisto attrezzature VVUU
20130504/1	100,00		100,00	100,00	acquisto arredi ragioneria (attrezzature)
20130505/1	500,00		500,00	500,00	acquisto arredi ragioneria (hardware)
20910509/1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Acquisto attrezzature UT
20910510/1	1.500,00		1.000,00	1.000,00	Acquisto hardware UT
20310504/1	2.000,00		500,00	500,00	Acquisto arredi VVUU
20150104/1	24.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00	ristrutt. Immobili comunali
20160506/1	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Acquisto attrezzature cantiere
20430102/1	1.000,00		6.000,00	6.000,00	Manut. Straordinaria scuola media
20810102/1	0,00		8.000,00	10.000,00	opere stradali
20810123/1	,00		5.000,00	5.000,00	strade e Piazze
20810151/1	0,00		1.000,00	1.000,00	viabilità Rurale
20810507/1	800,00		800,00	500,00	acquisto. e manuten. Automezzi
20810505/1	500,00		500,00	300,00	segnaletica stradale (acquisto beni miglioramento viabilità)
20910508/1	1.500,00		1.500,00	1.500,00	Acquisto Beni mobili UT
20910519/1	100,00		100,00	50,00	Acquisizione immobili vari
20940125/1	1.000,00		1.000,00	2.500,00	opere idrico fognarie
20950101/1	1.000,00		2.000,00	1.500,00	interventi straordinari Bonifica discariche
20960102/1	1.00,00		500,00	500,00	Sistemazione parchi e giardini
20960111/1	1.500,00		2.500,00	2.000,00	verde attrezzato e arredo urbano
20960503/1	3.000,00		3.000,00	2.500,00	Acquisto beni per il verde pubblico
21050104/1	0,00		5.000,00	5.000,00	Costruzione loculi cimiteriali
20810143/1	5.000,00		3.000,00	5.000,00	Segnaletica stradale
20620116/1	2.000,00		5.000,00	5.000,00	realizz.e manutenzione impianti sportivi
21010101/1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Man. Straordinaria asilo
30110402/1	1.000,00				Acquisizione partecipazione Fondazione Sardegna Isola Romanico
21050501/1	1.000,00		500,00	500,00	Acquisto attrezzature per cantiere
20820101/1	2.000,00		3.000,00	5.000,00	Man. Straordinaria illuminazione pubblica
	<b>73.500,00</b>	<b>€ 6.100,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>99.250,00</b>	

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Spese finanziate con oneri di urbanizzazione

Capitolo	Intervento	2021	2022	2023
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	8.000,00	7.000,00	5.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00	5.000,00	4.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	8.000,00	5.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	10.000,00	10.000,00	5.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	10.000,00	5.000,00	3.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	15.000,00	15.000,00	10.000,00
20810163/1	Opere stradali	10.000,00	10.000,00	8.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	12.000,00	10.000,00	10.000,00

### Titolo III - SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Si è provveduto ad iscrivere la somma di € 1.000,00 in corrispondenza della seguente voce del piano dei conti integrato:

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP

U.3.01.01.04.002

La stessa verrà destinata alla fondo di dotazione della Fondazione Sardegna "Isola del Romanico", in qualità di socio partecipante.

### Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 461.304,94. Nel corso del 2020, durante l'emergenza sanitaria da COVID19 è stata data possibilità agli Enti locali di non corrispondere la quota capitale dei mutui accesi presso Cassa Depositi e Prestiti assistiti dal MEF, risparmiando l'importo di 49.544,12 che, allungerà di un ulteriore anno la durata del piano di ammortamento relativo al mutuo in questione.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 86.065,80 per il 2021, € 90.390,90 per il 2022 ed € 36.973,02 per il 2023.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

## TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro

l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione). La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Nel 2021 l'FPV in entrata derivante dall'applicazione di tale normativa ammonta ad € 1.703,00 e si riferisce ai seguenti programmi di spesa:

programma	FPV entrata 2021	FPV spesa 2021	FPV entrata 2022	FPV spesa 2022	FPV entrata 2023	FPV spesa 2023
Prestazioni professionali finanziate da trasf dal Comune di Capannori per progetto ITINERA ROMANICA +	6.145,00	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 1.703,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate 2021 riguardanti:

- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento, di cui il 10% accantonati per estinzione anticipata prestiti;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 40.000,00 (per le quali esiste la contropartita in entrata).

### ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

#### GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,0284700
2	Asmecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,121
3	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	Ente strumentale partecipato	6,20
4	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,29009
5	Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,125

Denominazione	Tipologia			SITO
Abbanoa	SPA			www.abbanoa.it
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ATO)	Comitato istituzionale			www.ato.sardegna.it
Asmel	SOCIETA' CONSORTILE			www.asmecomm.it
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	CONSORZIO			www.ciporistano.it
Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	CONSORZIO			www.parcogeominerario.eu
Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci	CONSORZIO			www.parcomontearci.it
Unione di Comuni dei Fenici	ENTE LOCALE			www.unionecomunifenici.it

### ***RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE***

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023. Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato: Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione 2020, per il Comune di Santa Giusta, esso ammonta complessivamente ad €: 4.797.356,23, così suddiviso:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2020</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	4.142.823,98
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	2.685.949,58
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	7.443.574,03
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	9.085.623,61
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	32.183,89
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021</b>	5.518.907,87
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	421.551,64
=	<b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2020</b>	<b>4.797.356,23</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	1.537.883,10
Fondo per contenzioso	600.000,00
Altri vincoli	86.191,17



<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>2.224.074,27</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.844,943
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.485.279,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	107.410,59
Altri vincoli	302.303,95
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.899.838,98</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>133.716,19</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>539.726,79</b>
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	16.500,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.780.856,23</b>

L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO  
PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI  
PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI,  
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Tra i vincoli da trasferimento, si segnalano le somme relative al fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. 104/2020, e successivamente, a valere sul 2021, dall'art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021, vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il citato comma 823 dispone che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato alla fine del biennio 2020-2021.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire

un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Si riporta, infine l'elenco analitico dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata, che nell'allegato a/2 sono stati aggregati in un'unica voce, secondo lo schema dell'allegato a/2 medesimo.

<b>Vincoli stabiliti da trasferimenti</b>				
	<b>Numero capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Importo impegnato</b>	<b>FPV SPESA</b>
Voce 6	10520109/1	Rimborso spese personale per progetto ITINERA ROMANICA +	0,00	0,00
	10520110/1	indennita' aggiuntive al personale per progetto ITINERA ROMANICA +	1.500,00	0,000
	10520210/1	acquisto beni vari nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA +	0,00	0,00
	10520324/1	prestazioni professionali specialistiche nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA +	1.425,00	2.128,00
	10520325/1	servizi vari nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA+	0,00	0,00
	10520326/1	rimborso spese viaggio nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA+	0,00	0,00
	20520118/1	Acquisto attrezzature varie nell'ambito del progetto Itinera Romanica +	0,00	0,00
	20520117/1	Interventi vari su beni di terzi (opere per il culto), nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA+	0,00	0,00
	Voce 2	<b>Numero capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Importo impegnato</b>
20520116/1		Recupero stalle ex genio civile per laboratorio di restauro esposizione tempor. reperti archeologia subacquea	225.908,90	0,00
20710103/1		Recupero antichi edifici magazzini+officina genio civile ed ex ANAP,realizzazione spazio degustazione+vendita	204.477,81	0,00
207010104/1		Recupero ex scuola borgata di Cirras-secondo nucleo dell'alberghi diffuso, finanziato da trasf RAS	337.325,68	0,00
	20820120/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 Scuola elementare	124.241,84	0,00

Voce 3	20820121/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 Municipio	126.366,28	0,00
	20820122/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 Scuola media	102.142,61	0,00
Voce 4	20820117/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Scuola elementare	162.119,19	0,00
	20820118/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Municipio	180.708,47	0,00
	20820119/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Scuola media	175.209,32	0,00
Voce 7	10520807/1	Spese per rete intercomunale associazione itinerario romanico in Sardegna	0,00	0,00
	10520327/1	Servizi vari per rete intercomunale Associazione itinerario romanico in Sardegna	0,00	0,00
	10520332/1	Prestazioni professionali varie nell'ambito del progetto ITINERARIO ROMANICO in SARDEGNA	1.868,65	0,00
	10520328/1	Rimborsi diversi per rete intercomunale associazione itinerario romanico in Sardegna	0,00	0,00
	10520211/1	Acquisti vari per rete intercomunale associazione itinerario romanico in Sardegna	0,00	0,00
Voce 10	10180209/1	Acquisto dispositivi vari anti COVID19	5.991,15	0,00
	10180323/1	Servizi vari nell'ambito della prevenzione epidemia COVID	1.200,00	0,00
	10180511/1	Indennizzi agli appaltatori per maggiori oneri connessi all'emergenza sanitaria COVID19	1.300,00	0,00
	11150504/1	Contributi da destinare alle imprese per emergenza COVID 19	17.550,00	0,00
	Capitoli diversi di parte corrente ordinaria		5.524,71	0,00
	20120516/1	Acquisto hardware per uffici comunali- emergenza corona virus	4.456,76	0,00
	20150509/1	Acquisto attrezzature (termoscanner, etc) da destinare agli immobili comunali per emergenza COVID 19	14.010,74	0,00
Voce 11	10180112/1	Compensi per lavoro straordinario VVUU durante emergenza COVID 19	0,00	0,00
	10180322/1	Spese per servizi di sanificazione ambienti	2.628,04	0,00
	10180208/1	Acquisto dispositivi sanitari di protezione COVID 19	396,50	0,00

Voce 9	10150107/1	Spese per il personale impiegato nel progetto regionale GRITACCESS 2014/2020 -Itinerario romanico e musei	0,00	0,00
	10510318/1	Rimborso spese viaggio progetto regionale GRITACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei	0,00	0,00
	10510319/1	Consulenze e servizi vari per progetto regionale GRITACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei	13.098,20	0,00
	20510602/1	Prestazioni professionali progetto regionale GRITACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei	340.932,61	0,00
	20510511/1	Acquisto attrezzature nell'ambito del progetto regionale GRITACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei	27.877,88	0,00

#### Vincoli derivanti da OOUU

	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Importo impegnato	FPV SPESA
Voce 5	20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	1.976,40	0,00
	20810163/1	Opere stradali	3.342,80	0,00
	20940107/1	Opere idrico-fognarie	7.691,00	0,00

Si riporta, infine l'elenco analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di destinata agli investimenti, che nell'allegato a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

#### Quota destinata agli investimenti

	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Importo impegnato	FPV SPESA
Voce 8	20120502/1	Acquisto arredi e attrezzature per uffici comunali e per altri immobili comunali	€ 0,00	0,00
	20120510/1	acquisto arredi e attrezzature per uffici comunali e per altri immobili comunali (hardware)	€ 3.834,46	0,00
	20130504/1	Acquisto arredi, macchine ed attrezzature tecnico scient. servizio finanziario (attrezzature)	0,00	0,00
	20130503/1	Acquisto arredii servizio finanziario	€ 9.854,92	0,00
	20410501/1	Acquisto arredi per la scuola materna ed elementare	0,00	0,00
	20420502/1	Acquisto beni mobili per scuola secondaria	0,00	0,00
	20430102/1	Manut. straord. edificio scuola media	0,00	0,00

20810164/1	Manutenzione straordinaria impianti semaforici	1.220,00	0,00
20130505/1	Acquisto arredi, macchine ed attrezzature tecnico scient. servizio finanziario (hardware)	218,38	0,00
20910510/1	Acquisto macchine per ufficio (hardware)	3.000,00	0,00
20150104/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili comunali	59.555,61	6.100,00
20150119/1	Acquisizione immobili vari	0,00	0,00
20160506/1	Acquisto attrezzature per il cantiere comunale	782,20	0,00
20510108/1	Manutenzione straordinaria e interventi vari presso sagrato della basilica	0,00	0,00
20310504/1	Acquisto beni mobili macchine ed attrezzature varie VVUU	485,08	0,00
20520108/1	Acquisizione aree patrimoniali	2.522,49	0,00
20810102/1	Opere stradali	19.999,96	0,00
20810123/1	Realizzazione strade e piazze	6.780,00	0,00
20910508/1	Acquisto beni mobili per ufficio tecnico	0,00	0,00
20910509/1	Acquisto attrezzature tecnico scientifiche ut	646,60	0,00
20940125/1	Opere idrico fognarie	2.594,31	0,00
20950101/1	Interventi straordinari bonifica discariche abusive	0,00	0,00
20960102/1	Manut. e sistemaz. parchi, giardini e aree a verde	799,48	0,00
20960111/1	Interventi per verde attrezzato e arredo urbano	10.894,25	0,00
20960503/1	Acquisto beni e attrezzature per mantenimento verde urbano	0,00	0,00
21050104/1	Costruzione e manutenzione straordinaria loculi cimiteriali	0,00	0,00
20810143/1	Segnaletica stradale	38.716,24	0,00
20620116/1		25.269,86	
21050107/1	Realizzazione, ampliamento e manutenzione straordinaria cimitero comunale	4.845,43	0,00
21010101/1		0,00	0,00
20820101/1	Manutenzione straordinaria e realizz. impianto illuminazione pubblica	47.884,50	0,00
21050501/1	Acquisto attrezzature per il cimitero	0,00	0,00
20810507/1	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00

## AVANZO VINCOLATO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si dà evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2020, considerato che il bilancio di previsione 2021/2023 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2020.

Il Comune di Santa Giusta ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato per € 16.500,00 derivante da concessioni cimiteriali e destinato alla realizzazione dei loculi con estrema urgenza, come previsto da deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03/03/2021 e di quello accantonato per € 13.500,00, al fine di procedere alla liquidazione degli arretrati contrattuali a favore del segretario comunale.

## EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.



## LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023 trovano ancora applicazione i seguenti tagli di spesa

Norma	Spesa contingentata	Limite
Art. 1, co. 146, Legge n. 228/2012	Incarichi di consulenza informatica	Vietati
Art. 1, co. 512 ss. gg., L. 208/2015	Spese per l'informatica	50% della media sostenuta nel triennio 2013-2015
Art. 14, d.l. 66/2014	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4,2% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale inferiore a 5ml di €)</li> <li>➤ 1,4% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale pari o superiore a 5ml di €)</li> </ul>
Art. 9, co. 28, d.l. 78/2010	Spesa per lavoro flessibile	50% spesa anno 2009 (o triennio 2007-2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa) (100% per enti in regola con art. 1, co. 557, L. n. 296/2006)
Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001 e art. 22, co. 8, d.lgs. 75/2017	Incarichi di co.co.co.	Vietati
Art. 1, co. 557-quater e 562, l. 296/2006	Spesa di personale	Media 2011-2013 per comuni sopra i 1.000 ab Spesa 2008 per comuni fino a 1.000 ab e unioni di comuni

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;

- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Santa Giusta ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad **€ 26.825,45**.

Il bilancio 2021/2023 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%), e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico ammonta ad **€ 13.412,72**

In merito al limite di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, occorre rispettare le disposizioni dell'art 14 DL 66/2014 (4,2% delle spese del personale destunte da conto annuale 2012).

I limiti indicati nella tabella suesposta sono rispettati per il Comune di Santa Giusta, come indicato nel seguente prospetto:

OGGETTO	AMMONTARE RIDUZIONE	SPESA DI RIFERIMENTO (A)	RISPARMIO* (B)	SPESA MASSIMA CONSENTITA NEL 2021	SPESA MAX PREVISTA PER IL 2021
Spese informatiche	50%	26.825,45	13.412,73	13.412,73	13.412,73
Incarichi studio e consulenza	ART 14 dl 66/2014 (4,2% SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012)	1.249.745,00	52.489,29	52.489,29	0,00
Spese di sponsorizzazione	Nessuna spesa	-	-	-	0,00
<b>Totale GENERALE</b>		<b>34.795,45</b>	<b>20.585,73</b>	<b>14.050,33</b>	<b>13.712,73</b>

**La Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Silvia Spiga**